



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 17 DICEMBRE 2021, N. 7367 RESA DAL TAR DEL LAZIO - ROMA, SEZ. III, NEL GIUDIZIO R.G. N. 11257/2021.

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7794561), Rosy Floriana Barbata (c.f. BRBRYF87P65D423C; pec: florianabarbata@pec.it) difensori della sig.ra **Ceccani Chiara**, nata ad Alatri (FR) il 18 agosto 2001, (c.f. CCCCHR01M56A123T) ed ivi residente in via Strada Statale 155 Montelena, n. 48, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza 17 dicembre 2021, n. 7367 resa dal Tar Lazio - Roma, sez. III, nel giudizio R.G. n. 11257/2021,

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita è il TAR Lazio – Roma, sez. III;
- il ricorso incardinato ha il seguente n. di r.g. 11257/2021;
- il ricorso, presentato contro il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Consorzio interuniversitario CINECA, l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro e notificato anche alla controinteressata Ionata Eleonora, ha ad oggetto l'esclusione dell'odierna parte ricorrente dalla graduatoria nazionale di Medicina e Chirurgia e la sua disimmatricolazione dall'Ateneo di Catanzaro a causa della mancata consegna brevi manu dei documenti in originale entro il termine previsto dal bando di concorso indetto per l'a.a. 2021/2022 dall'Università resistente per l'ammissione al Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022» nella parte in cui all'Allegato n. 2 dispone che "i candidati PRENOTATI possono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria" senza dettare regole omogenee su tutto il territorio nazionale;
- della graduatoria di Medicina e Odontoiatria, ove parte ricorrente, collocata in posizione n. 14.032, risulta oggi nello status di "rinuncia per mancata dichiarazione";
- del Bando di concorso dell'Università di Catanzaro, approvato con decreto n. 838 del 29 giugno 2021,

nella parte in cui prevede che: “La procedura di immatricolazione online si conclude con la stampa della domanda e il pagamento della tassa di immatricolazione, che vanno fatti pervenire, insieme ai documenti necessari e di seguito elencati, alla segreteria studenti del corso di laurea di interesse nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nel D.M. 26 giugno 2021 n. 733” e che “La consegna di tutta la documentazione deve essere effettuata presso gli sportelli della segreteria studenti di interesse [...]. Si rammenta che non possono essere accettate domande di immatricolazione spedite per posta o per altro mezzo”;

- delle note tecniche per l’immatricolazione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università in epigrafe;

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati.

1. - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA PROPORZIONALITÀ E DELLA RAGIONEVOLEZZA - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ MANIFESTA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 34 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Il Bando di Concorso per l’ammissione al Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2021/2022 dell’Università di Catanzaro prevede che *“la procedura di immatricolazione online si conclude con la stampa della domanda e il pagamento della tassa di immatricolazione, che vanno fatti pervenire, insieme ai documenti necessari e di seguito elencati, alla segreteria studenti del corso di laurea di interesse **nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nel D.M. 26 giugno 2021 n. 733**”* e che *“la consegna di tutta la documentazione deve essere effettuata presso gli sportelli della segreteria studenti di interesse [...]. Si rammenta che non possono essere accettate domande di immatricolazione spedite per posta o per altro mezzo”*.

L’Università degli Studi di Catanzaro, quindi, innanzitutto ha errato nel fare riferimento ai termini previsti dal D.M. n. 733 perché lo stesso non riguarda le modalità di immatricolazione previste dal Ministero per l’accesso al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, ma la definizione dei posti destinati ai candidati extracomunitari.

Dunque, non indica alcun termine per l'immatricolazione, ingenerando nella ricorrente la convinzione che la procedura di immatricolazione si perfezionasse con l'attribuzione del numero di matricola e che fosse possibile consegnare la mera copia cartacea della documentazione telematica di cui è già in possesso l'Università di Catanzaro anche in un momento successivo.

Tanto più se gli altri Atenei, per la medesima procedura, non prevedono tale assurdo aggravio burocratico.

Ciò detto tale clausola che ha generato la decadenza di parte ricorrente dall'iscrizione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Catanzaro è comunque illegittima sotto altri profili.

E invero, il D.M. n. 730 del 25 giugno 2021 recante *“Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022”*, all'Allegato n. 2, prevede che: *“I candidati ASSEGNATI devono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati PRENOTATI possono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l'adeguata gestione della graduatoria nazionale, è, in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI sia per i candidati PRENOTATI che esercitino tale possibilità, con riferimento allo specifico scorrimento, in un termine massimo di 4 giorni per l'immatricolazione, incluso il giorno di scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine di 4 giorni. I candidati PRENOTATI che non esercitano tale possibilità non decadono dalla stessa”*.

Dalla lettura della disposizione contenuta nel D.M. si deduce che ciascuno studente, “assegnato” o “prenotato” come nel caso dell'odierna ricorrente, deve porre in essere la procedura di immatricolazione entro 4 giorni dall'assegnazione o dalla prenotazione, a pena di decadenza dalla graduatoria e generalmente la procedura di immatricolazione si dovrebbe concludere con l'attribuzione del numero di matricola.

Senonché, il Decreto Ministeriale in parola erroneamente non dispone una procedura univoca di immatricolazione, ma demanda ai singoli Atenei le regole specifiche di perfezionamento della procedura.

Contrariamente ad altri Atenei, l'Ateneo di Catanzaro ha stranamente stabilito, a carico del futuro studente che voglia immatricolarsi, a prescindere dal luogo di Italia in cui provenga, **un onere**

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

particolarmente gravoso: quello di effettuare, nell'arco dei 4 giorni previsti dal D.M., non soltanto la procedura di immatricolazione online e il pagamento della tassa universitaria, come intende il Ministero, ma altresì di far pervenire personalmente, in formato cartaceo, allo sportello della segreteria studenti tutta la documentazione già inviata telematicamente (e, dunque, in possesso dell'Università!) a pena di decadenza dalla graduatoria. Previsione del tutto particolare, quest'ultima, che da un confronto con i bandi di altri atenei d'Italia non risulta, a ben vedere, inserita quale adempimento da effettuare con la gravissima conseguenza dell'esclusione dalla graduatoria (a titolo esemplificativo vedi bandi delle Università di Napoli, Palermo, Bologna, Forlì e Ravenna allegati al ricorso).

Si tratta, evidentemente, di una richiesta eccessivamente gravosa, oltre che assolutamente inutile e sproporzionata, se solo si consideri che la consegna presso gli uffici dell'Ateneo ad opera dello studente della documentazione cartacea così come richiesto dal Bando di Catanzaro, ultimata l'immatricolazione online, è già in possesso della segreteria studenti.

Peraltro, avendo la sig.ra Ceccani prontamente effettuato tutte le procedure relative all'immatricolazione online l'Università di Catanzaro ha perfettamente avuto contezza dell'immatricolazione della stessa tanto è vero che le ha fornito una matricola, inserendola persino nell'elenco degli studenti che hanno iniziato la frequenza delle materie e le ha aperto la pagina personale sul portale dell'Università.

È evidente, pertanto, come sia irragionevole ed eccessiva la richiesta di presentare tali documenti in originale cartaceo entro e non oltre il termine assolutamente stringente di 4 giorni.

Termine che risulta ancor più gravoso se si tiene conto di tutti gli adempimenti richiesti ai fini dell'iscrizione e del fatto che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto spostarsi dalla propria Regione di residenza (il Lazio) a quella in cui a sede l'Università in cui immatricolarsi (la Calabria), solo ed esclusivamente per consegnare personalmente la copia cartacea delle pratiche di immatricolazione già agli atti dell'Università e, per inciso, consegnabile senza pregiudizio alcuno per la segreteria studenti, in qualsiasi altro momento successivo. La consegna dei documenti, in effetti, si vuole ribadirlo, è stata effettuata da parte ricorrente qualche giorno dopo, in un lasso di tempo ragionevolmente congruo, il 28 ottobre u.s.

Nulla volendo contestare in merito all'autonomia di determinazione dei singoli Atenei, si vuole in questa sede evidenziare che le determinazioni prese nell'ambito di tale autonomia devono pur essere inquadrare in un'ottica di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa.

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

La Giurisprudenza è del tutto univoca in tal senso, tanto che in casi assimilabili a quello di parte ricorrente ha sempre accolto le doglianze proposte, statuendo che “anche a voler ammettere, seguendo le difese dell'amministrazione, che l'autonomia universitaria consenta agli atenei di istituire nei propri ordinamenti ipotesi ulteriori di decadenza rispetto a quelle contemplate dalla legge nazionale, nondimeno le relative previsioni devono essere improntate a criteri di ragionevolezza e proporzionalità atteso che le predette misure incidono sul diritto costituzionalmente garantito allo studio. Una siffatta previsione appare, infatti, del tutto irragionevole e sproporzionata in quanto non consente allo studente di regolarizzare la propria posizione senza che a ciò osti un interesse pubblico qualificato che possa giustificare l'incisione del diritto all'accesso al corso di laurea” (sent. TAR Toscana, Sez. I, n. 391/2021, cfr. anche sent. TAR Lazio, Sez. III, n. 9924/2021 e sent. TAR Campania, sez. V, n. 1002/2021).

Peraltro, vista la peculiare necessità dell'Università di Catanzaro rispetto alle modalità standard di immatricolazione previste su tutto il territorio nazionale di trovarsi in possesso di siffatti documenti cartacei in così poco tempo, l'Amministrazione avrebbe ben potuto invitare e sollecitare parte ricorrente a regolarizzare la propria posizione fornendo specifiche istruzioni sul punto. **Invece, la segreteria studenti dell'Ateneo calabrese non ha neppure risposto alle reiterate mail e telefonate effettuate dalla sig.ra Ceccani, proprio al fine di sincerarsi della buona riuscita della propria procedura di immatricolazione.**

E vi è di più.

L'esclusione dell'odierna ricorrente dalla graduatoria nazionale a causa di “rinuncia per mancata dichiarazione”, oltre a essere una conseguenza drastica e sproporzionata, **viola con evidenza il generale principio di meritocrazia che dovrebbe stare alla base del sistema di selezione operato dal test per l'ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia.**

Parte ricorrente ha sostenuto un test particolarmente arduo per il quale si è preparata con dedizione per lungo tempo, ha brillantemente superato il test e si è collocata in posizione utile ai fini dell'immatricolazione grazie alla sua bravura. Tuttavia, a causa di un cavillo burocratico (la consegna di documenti in originale cartaceo in un arco di tempo irragionevole!) non può effettivamente iscriversi al corso di studi ambito e ottenuto, risultando agli atti “rinunciataria”.

Sostanzialmente questo si traduce nel fatto che qualcun altro, in posizione deteriore rispetto alla sig.ra Ceccacci e con un punteggio nettamente inferiore, prenderà il posto meritatamente a

lei spettante, perpetrando così un'ingiustizia palese e manifesta, con buona pace del principio di meritocrazia.

Sul punto, guardando la graduatoria sul portale University, si può agevolmente vedere che sono ancora disponibili dei posti liberi presso l'Università di Catanzaro per Medicina, anche se il posto risulta al momento assegnato/prenotato da candidati con punteggio notevolmente inferiore a quello di parte ricorrente.

E, in effetti la ricorrente ha punteggio pari a 36.50 e posizione n. 14.032, mentre l'ultima prenotata a Medicina Catanzaro al momento (a seguito dell'ultimo scorrimento dell'11 novembre 2021) occupa la posizione n. 14.465 e ha un punteggio di 36.20.

La vicenda fin qui delineata ha altresì determinato la violazione di importantissimi principi fondamentali sanciti dalla Carta costituzionale, fra i quali il principio di uguaglianza, il principio meritocratico e il diritto allo studio.

Il principio di uguaglianza viene palesemente violato allorché, in situazioni del tutto simili a quella di parte ricorrente, in altri atenei d'Italia, non sono stati richiesti ai futuri studenti adempimenti tanto complessi e gravosi ai fini dell'immatricolazione nell'Ateneo prescelto. Pertanto, altri studenti hanno avuto la possibilità di iscriversi regolarmente al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia in quanto "assegnati" o "prenotati" presso una delle proprie scelte senza dover effettuare l'ulteriore passaggio della consegna cartacea di documenti già posseduti dall'Amministrazione o, comunque, potendoli consegnare in un lasso di tempo congruo.

Si consideri, altresì, che l'odierna ricorrente ha già iniziato a frequentare le lezioni (obbligatorie), per le quali, risultando immatricolata, peraltro, è regolarmente inserita nei registri delle presenze utilizzati dai singoli docenti dei corsi e nel giro di qualche giorno si sarebbe sottoposta ai corsi OFA per ciascuna materia, fondamentali per l'avvio della propria carriera universitaria.

E invero, anche volendo effettuare un bilanciamento tra il diritto di parte ricorrente e la mancata consegna del cartaceo da parte della stessa alla segreteria studenti, in vista del perfezionamento dell'immatricolazione online, a prevalere sarebbe certamente il diritto costituzionalmente garantito all'istruzione, nel rispetto dei principi di uguaglianza, ragionevolezza dell'azione amministrativa, proporzionalità e meritocrazia che, invece, risulterebbero inevitabilmente compressi qualora dovesse prevalere l'interesse sproporzionato dell'Ateneo all'acquisizione dei documenti per cui è causa.

Per tutti questi motivi la sig.ra Ceccani avrebbe tutto il diritto di essere riammessa al corso di laurea ambito nella facoltà prescelta in cui è stata effettivamente assegnata grazie ai suoi meriti.

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al TAR Lazio - Roma:

- **in via istruttoria**: disporre, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **in via cautelare**: disporre la rettifica dello status di rinunciataria "per mancata dichiarazione" indicato nella graduatoria per l'ammissione al Corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e, per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, ordinare all'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro di provvedere alla conseguente regolarizzazione della immatricolazione dell'odierna parte ricorrente al corso di laurea ambito per l'a.a. 2021/2022, anche in sovrannumero;

- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, e regolarizzare l'immatricolare di parte ricorrente al Corso di laurea in Medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, con ogni conseguenza di legge.

AVVISANO INOLTRE CHE

Ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con l'ordinanza n. 7367/2021 pubblicata il 17 dicembre 2021 si dispone che *«Ravvisati altresì i presupposti per accogliere l'istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, avanzata da parte ricorrente nel ricorso, dispone, per l'effetto, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e 3, c.p.a. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati individuabili sulla base dei provvedimenti oggetto di impugnazione, autorizzando la notificazione per pubblici proclami del ricorso in accoglimento dell'istanza formulata da parte ricorrente, visti l'elevato numero e le difficoltà connesse all'individuazione di tutti i soggetti controinteressati».*

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

AVVISANO INFINE CHE

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

Al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza n. 7367/2021 emessa dal TAR del Lazio - Roma, sez. III.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca e l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, gli avvisi;
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'avviso.
- dovrà effettuare la pubblicazione sul proprio sito entro e non oltre il 29 dicembre 2021, considerato che il Giudice Amministrativo ha così statuito: *«Ritenuto che detta pubblicazione, su istanza di parte ricorrente, dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di gg. 60 (sessanta) dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, e che la medesima ricorrente dovrà provvedere nei successivi gg. 30 (trenta) giorni al deposito della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dell'incombente».*

Roma, 22 dicembre 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824